

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	
Numero Protocollo Generale	17/000694-GEN
Numero Protocollo Tipologia	17/000044-DEC
Data Protocollazione	06/02/2017
Tipologia Documento	Decreti Istituzionali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA - CUG DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

IL RETTORE

VISTA la Legge 183/2010;
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 22 del 12.12.2016;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.12.2016;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di garanzia - CUG dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" allegato e facente parte integrante del presente Decreto.
2. Il presente Decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito *web* di Ateneo.

Roma, 1° febbraio 2017

Prof. Fabio Pigozzi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA - CUG
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere del personale tecnico amministrativo (di seguito PTA) e contro le discriminazioni, dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" istituito ai sensi:

- della Legge 183 del 4 novembre 2010
- dell'art. 57 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e succ. mod. e int.;
- della Direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011, pubblicata sulla G.U. n. 134 dell'11 giugno 2011 (di seguito Linee Guida);
- dell'art.16 dello Statuto di Ateneo;
- dell'art. 11, Capo IV, del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 2 - Finalità

Il CUG persegue gli obiettivi indicati dalle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 e 4 marzo 2011, allo scopo di promuovere e diffondere la piena attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni normative sulla materia, sviluppare politiche, pratiche lavorative e culture organizzative di qualità tese a valorizzare l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Università con riferimento al PTA, attraverso linee d'azione per:

- attuare pari opportunità e rimuovere le discriminazioni dirette ed indirette esistenti, garantendo al personale tutela, rispetto della dignità personale, assenza di qualsiasi forma di violenza fisica e morale;
- pianificare interventi tesi a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità e di un ambiente di lavoro caratterizzato da benessere organizzativo, favorendo il contrasto a forme di mobbing, la conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di vita, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, lo sviluppo di una cultura del rispetto.

Art. 3 - Composizione

Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle tre principali organizzazioni sindacali e un rappresentante del PTA designato dal Direttore Generale, da due rappresentanti del personale docente designati dal Rettore, di cui uno con funzioni di Presidente, e due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti. Tali rappresentanze sono selezionate in modo da risultare costituite pariteticamente da componenti di entrambi i generi. Oltre che i membri effettivi sono previsti i membri supplenti.

E' fatta salva la possibilità di ammettere, su invito del Presidente, la partecipazione ai lavori del CUG, senza diritto di voto, di soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali nonché di esperti.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed alla/al propria/o supplente.

Art. 4 - Sede e Strumenti

Il CUG ha sede presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".

L'Amministrazione assicura al CUG gli strumenti amministrativi, economici ed organizzativi, necessari allo svolgimento dell'attività.

Art. 5 - Durata

La durata del CUG è prevista in quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale non rinnovabile.

Le/i componenti continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Le/I Componenti nominate/i, a seguito di cessazione o dimissione della/del componente in carica, cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

Art. 6 - Compiti e funzioni della/del Presidente

La/Il Presidente

- coordina le attività del CUG e lo rappresenta;
- ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei/delle componenti;
- promuove l'attuazione delle deliberazioni assunte, vigila, monitora e riferisce sulla loro corretta esecuzione;
- promuove una costante collaborazione del CUG con gli altri Organi dell'Ateneo, con i servizi dell'Amministrazione e con i centri ed altri organismi d'interesse;
- cura i rapporti con il territorio, con le associazioni e con gli altri organismi di parità.

Art. 7 - Convocazioni

Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, una volta al mese.

Il CUG viene convocato in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità, su richiesta di almeno un quinto delle/dei componenti effettive/i.

La convocazione ordinaria viene effettuata, via e-mail almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

La convocazione straordinaria avviene anche senza preavviso, se vi è unanimità fra le/i componenti. Se non vi è unanimità, il preavviso, con le medesime modalità della convocazione ordinaria, deve essere di almeno tre giorni lavorativi.

Le/i componenti impossibilitate/i a partecipare alle riunioni ne danno tempestiva comunicazione scritta alla/al Presidente e alla/al propria/o supplente, salvo giustificato motivo.

In caso di assenze ingiustificate per tre sedute consecutive, i componenti decadono.

Art. 8 - Deliberazioni

Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più una/o delle/dei componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

Le funzioni di Segretario/o verbalizzante sono individuate all'inizio di ogni anno da apposita Delibera CUG.

Le riunioni del CUG devono essere verbalizzate in forma sintetica e il Verbale è firmato dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretario/o verbalizzante. I componenti possono far risultare a Verbale le loro dichiarazioni.

I Verbali delle sedute vengono inviati anche alle/ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati; se contengono deliberazioni d'interesse degli Organi o dei Servizi, anche ai medesimi.

Le informazioni e i documenti trattati dal CUG nel corso dei lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9 - Dimissioni e decadenza delle/dei componenti

Le dimissioni di una/un componente del CUG devono essere presentate per iscritto alla/al Presidente, che nella prima seduta successiva ne dà comunicazione alle/ai componenti e, in un secondo momento, all'Amministrazione ed alle OO.SS. per consentirne la sostituzione.

La/il Presidente, comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al CUG e all'Amministrazione.

In caso di decadenza per cessato servizio, l'Amministrazione e le OO.SS. provvedono automaticamente alla sostituzione.

Come da Linee Guida il CUG può operare ove sia stata nominata la metà più uno delle/dei componenti previste/i.

Art. 10 - Compiti e funzioni

La partecipazione alle attività del CUG è considerata attività di servizio a tutti gli effetti per un monte ore individuale concordato con l'Amministrazione e identificato mediante apposito codice giustificativo.

Il CUG esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 21 della Legge 183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità. A titolo esemplificativo, il CUG esercita i compiti di seguito indicati.

Propositivi su:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con le Consigliere di parità;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell'Ateneo.

Consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione nell'Ateneo;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale,
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Art. 11 - Relazione annuale

Il CUG approva, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del PTA nell'Ateneo riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze e al mobbing nei luoghi di lavoro.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni fornite:

- dalla Direzione Generale, ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “*misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*”;
- dai Servizi competenti in materia di prevenzione e sicurezza dell'Ateneo e dai Servizi dell'Amministrazione Centrale che gestiscono i dati;

La relazione deve essere trasmessa al Rettore, al Direttore Generale, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo, alle OO.SS. e alle RSU dell'Ateneo.

Art. 12 - Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito web dell'Amministrazione

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 13 - Validità e modifiche del Regolamento del CUG

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi delle componenti del CUG e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 sulle Deliberazioni.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..